

	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI	
	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO NEL BACINO	
	UNICO DI TRAFFICO DI PESARO E URBINO DALL'1/4/2016.	
	TRA	
	La REGIONE MARCHE, di seguito denominata "ENTE AFFIDANTE", con	
	sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n° 9 codice fiscale n. 80008630420 e	
	P.I. 00481070423, rappresentata dalla d.ssa Letizia Casonato, in qualità di	
	dirigente della P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto, in esecuzione	
	delle deliberazioni di Giunta Regionale Marche n. 909 e 910 del 04/08/2016,	
	E	
	La società consortile ADRIABUS Soc. cons. a r.l." con sede in Urbino, P.le	
	Gonzaga n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 02108480415, rappresentata dal	
	Presidente Luciano Balducci, nato a Urbino il 31/07/1951, C.F.	
	BLDLCN51L31L500P.	
	PREMESSO CHE	
	• la legge regionale n. 45/1998 all'art. 8 ha attribuito alle Province le	
	competenze in materia di trasporto pubblico locale extraurbano automobilistico	
	tra le altre la stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui	
	all'articolo 19;	
	• ai sensi della suddetta legge la Provincia di Pesaro e Urbino ha sottoscritto	
	per il bacino di Pesaro e Urbino il contratto di servizio repertorio n. 10804 del	
	18/08/2007 con decorrenza dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2013 con la società	
	ADRIABUS Soc. cons. a r.l." con sede in Urbino, P.le Gonzaga n. 15;	
	• la legge regionale n. 6/2013 all'articolo 7, in vista dell'affidamento del	

	servizio di trasporto pubblico locale mediante gara ha prorogato per legge i	
	contratti di servizio fino alla sottoscrizione del nuovo contratto e comunque	
	fino al 31 dicembre 2013;	
	<ul style="list-style-type: none">• la Provincia di la Provincia di Pesaro e Urbino alla data di scadenza del	
	contratto di servizio di cui sopra ha modificato con specifico atto integrativo	
	prorogandolo dal 30 giugno al 31 dicembre 2013;	
	<ul style="list-style-type: none">• successivamente la Regione Marche con le leggi regionali n. 44 del	
	29/11/2013, n. 31 del 17/11/2014 e n. 26 del 27/11/2015 al fine di garantire la	
	continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale	
	ha ulteriormente più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla	
	stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre	
	rispettivamente al 30 giugno 2014, al 30 settembre 2015 ed al 31 dicembre	
	2017;	
	<ul style="list-style-type: none">• successivamente, in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della L. n.	
	56/2014 (c.d. Legge Delrio), con legge regionale n. 13/2015 circa il riordino	
	delle funzioni provinciali la Regione Marche ha individuato il Trasporto	
	Pubblico Locale come funzione non fondamentale, da riportare nell'alveo delle	
	competenze regionali;	
	<ul style="list-style-type: none">• solo con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 si è	
	data attuazione alla detta L.R. 13/2015, con decorrenza 1 aprile 2016 e	
	l'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche	
	e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito	
	dalle Province;	
	<ul style="list-style-type: none">• a seguito del passaggio delle funzioni, la Regione Marche con DGR n. 599	
	del 13/06/2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani	

	di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti	
	massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n.	
	973/2013 per il periodo 01/04/2016-31/08/2016;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel parere 	
	prot. n. 0046038 del 05/07/2016 ha osservato che è "... opportuno che la	
	Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile	
	la procedura di selezione competitiva per l'affidamento dei servizi di TPL,	
	secondo una tempistica anche più stringente di quella proposta. Tutto ciò	
	considerato, appare ragionevole ricorrere ad una proroga dei contratti per	
	gestire la sola fase transitoria in modo da garantire il servizio fino alla	
	conclusione della gara.”	
	<ul style="list-style-type: none"> • con DGR n. 909 del 04/8/2016 è stato modificato il punto 1 della DGR n. 	
	599/2016 stabilendo “la prosecuzione dei servizi extraurbani di trasporto	
	pubblico locale automobilistico regionale in via transitoria, previa	
	sottoscrizione di appositi nuovi contratti di servizio extraurbano, nei limiti	
	massimi delle quantità e dei corrispettivi economici riportati nella tabella	
	allegata alla DGR 973/2013, per il periodo 01/04/2016-28/02/2017”;	
	<ul style="list-style-type: none"> • di aver acquisito agli atti, autocertificazione da parte della Soc. Cons. 	
	Adriabus relativa all’assenza, tra il proprio personale, di dipendenti regionali	
	con poteri autoritativi o negoziali per la medesima attività che abbiano cessato	
	la stessa da meno di tre anni;	
	<ul style="list-style-type: none"> • di garantire il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori 	
	nell’aggiornamento della Carta dei servizi e nelle azioni di miglioramento della	
	qualità.	
	Visto il contratto di servizio rep. n. 10804 del 18/08/2007 e relativi addendum	

	integrativi;	
	Vista la DGR n. 910 del 04/8/2016, con la quale è stato approvato lo schema	
	“di contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico	
	extraurbano su gomma per i cinque Bacini di traffico della regione Marche alle	
	Società Consortili attualmente esercenti, con validità dal 1°/4/2016 fino	
	all’aggiudicazione definitiva del servizio a conclusione della procedura di	
	gara;” prevedendo che la copertura finanziaria immediata è garantita sino al	
	28/02/2017, e visto il preventivo documento preliminare cartaceo sottoscritto	
	tra la Regione Marche e la Società consortile Adriabus a r.l. in data 23/8/2016;	
	DATO ATTO CHE	
	la Regione Marche ha acquisito per il presente contratto il CIG n. 6785858B29.	
	SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1 (Premesse e finalità)	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante del presente Contratto e le parti	
	dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.	
	2. Le parti concordano nel gestire il trasporto pubblico locale extraurbano	
	secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di	
	qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima	
	razionalizzazione e alla incentivazione dell’uso del mezzo pubblico.	
	Art. 2 (Definizioni)	
	1. Ai fini del presente Contratto si intende per:	
	a) “Ente affidante”: la Regione Marche;	
	b) “Parti”: salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il	

presente Contratto di servizio.

Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto

è regolata, in via graduata, dalle:

a) clausole del presente Contratto e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

3. Il Gestore è soggetto alle condizioni del presente Contratto. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia di trasporti.

Art. 4 (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Ente Affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete extraurbana del bacino di Pesaro e Urbino, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino il 18/08/2007 del quale vengono riportate nel presente accordo le condizioni

	principali, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici	
	secondo quanto riportato nella DGR 973/13; precisamente Km/anno 7.248.212	
	per un corrispettivo/anno di € 11.263.721,19 al netto di IVA.	
	2. Per quanto riguarda gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente	
	affidante e del Gestore nonché in merito al rispetto degli standard qualitativi,	
	all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed	
	ai rapporti con l'utenza si fa espresso riferimento al contratto di servizio in	
	precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino.	
	3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo, dei ricavi tariffari	
	derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ivi incluse le eventuali sanzioni	
	amministrative elevate all'utenza, ferma restando l'applicabilità di eventuali	
	provvedimenti di natura straordinaria, anche a carattere retroattivo, a favore	
	delle aziende di trasporto pubblico locale.	
	4. È altresì attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici	
	derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel	
	rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto,	
	purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per	
	l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso.	
	5. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sui servizi di	
	trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento	
	agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più	
	ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate	
	all'acquisizione di dati.	
	Art. 5 (Durata)	
	1. Il presente contratto, prendendo atto dei servizi effettivamente svolti in	

	continuità a partire dal 1° aprile 2016, ha validità fino alla data di	
	aggiudicazione definitiva del servizio a conclusione della procedura di gara in	
	corso di espletamento; le parti prendono atto che la copertura finanziaria al	
	momento della sottoscrizione del presente contratto è garantita fino al	
	28/2/2017;	
	2. Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto si applicano le	
	leggi nazionali e regionali ed i regolamenti in materia vigenti, se ed in quanto	
	applicabili.	
	Art.6 (Corrispettivi)	
	1. Il corrispettivo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate,	
	entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettere a seguito del	
	relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un	
	ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un	
	conguaglio del 5% effettuato nell'anno solare successivo, entro 60 giorni dalla	
	presentazione del Rapporto, previa validazione dello stesso e accertamento	
	dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite.	
	Art. 7 (Definizione delle controversie)	
	1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente	
	Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di	
	composizione amichevole del contrasto.	
	2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite	
	bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Ancona.	
	3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del	
	presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi	
	derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare	

esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 8 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto decreto legislativo.

4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 9 (Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Urbino.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

5 bis. Eventuali modifiche all'allegato 1 "Programma di esercizio", che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento dirigenziale, non comportando modifica del contratto.

6. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in

	nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far	
	comunque valere nei limiti della prescrizione.	
	7. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle	
	attività oggetto del Contratto potrà essere effettuata mediante pec, salvi i casi in	
	cui le clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la	
	trasmissione mediante raccomandata a/r (a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, richieste di reintegro della cauzione escussa, contestazioni relative ad	
	eventuali inadempimenti - dichiarazione di risoluzione e recesso).	
	8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione	
	contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le	
	responsabilità previste per la direzione di esercizio e definite dal D.P.R. n.	
	753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale "...	
	gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i	
	poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto...". In	
	ogni caso, al Direttore tecnico unitario di bacino dovranno essere assicurati i	
	poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del	
	Contratto:	
	- all'esecuzione del programma di esercizio di cui all'allegato 1;	
	- all'utilizzo del parco rotabile funzionale allo svolgimento del servizio, di	
	cui all'allegato 2;	
	- al coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del	
	servizio;	
	- alla gestione del sistema delle fermate di cui all'allegato 3.	
	Sono fatti salvi, ovviamente, gli obblighi e le responsabilità, ai sensi degli artt.	
	89 e s.s. del DPR n. 753/1980, spettanti ai rispettivi Responsabili di Esercizio	

delle singole aziende costituenti la Società mista.

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i."

Art. 10 (Norma di chiusura)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino rep. 10804 del 18/08/2007.

Allegati:

1. Programma di esercizio dei servizi di TPL automobilistico extraurbano del bacino di Pesaro e Urbino;
2. Parco rotabile;
3. Elenco del sistema delle fermate del Bacino di Pesaro e Urbino.

Per la Regione Marche

(Ente affidante)

Dirigente della PF Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto

Letizia Casonato

Per la Soc. ADRIABUS Soc. cons. a r.l.

(Gestore)

Il Presidente

Luciano Balducci